

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Schema di Statuto
(art. 19, comma 8, LR n. 23/2011)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica e finalità dell'Agenzia

Art. 2 - Sede legale

Art. 3 - Modifiche statutarie

Art. 4 - Competenze dell'Agenzia

Art. 5 - Informazione e pubblicità

TITOLO II - STRUTTURA E ORGANI

Art. 6 - Organi dell'Agenzia

Art. 7 - Presidente

Art. 8 - Consiglio d'Ambito

Art. 9 - Competenze del Consiglio d'Ambito

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio d'Ambito

Art. 11 - Consigli locali

Art. 12 - Competenze dei Consigli locali

Art. 13 - Funzionamento dei Consigli locali

Art. 14 - Struttura amministrativa

Art. 15 - Direttore

Art. 16 - Collegio dei revisori

Art. 17 - Incompatibilità

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI E FINALI

Art. 18 - Gestione finanziaria e contabile

Art. 19 - Finanziamento dell'Agenzia

Art. 20 - Programmazione e bilancio

Art. 21 - Patrimonio

Art. 22 - Attività contrattuale

Art. 23 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura giuridica e finalità dell’Agenzia

1. L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito “Agenzia”, esercita le funzioni previste dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per l’ambito territoriale ottimale corrispondente all’intero territorio regionale, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente) e in conformità agli articoli 147 e 200 del medesimo D.Lgs n. 152/2006.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, ai sensi della LR n. 23/2011; ad essa sono imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all’esercizio delle funzioni da parte dei propri organi e del Direttore.
3. L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Autorità d’ambito ottimale di cui alla L.R. 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

Art. 2 – Sede legale

1. L’Agenzia ha sede legale a Bologna, in via -----.
2. La struttura operativa può essere organizzata per articolazioni territoriali, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della LR n. 23/2011.

Art. 3 - Modifiche statutarie

1. Tranne che per la forma giuridica, le finalità, gli organi e la loro composizione, e ogni altra previsione che costituisce attuazione di disposizioni di legge, il presente Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio d’Ambito.

Art. 4 – Competenze dell’Agenzia

1. L’Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 ed alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani) per quanto non abrogato dalla L.R. n. 23/2011.
2. Sono di competenza dell’Agenzia le attività relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità d’ambito ottimale di cui alla L.R. n. 10/2008.
3. Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/1999 il Consiglio d’Ambito può affidare all’Agenzia funzioni amministrative relative ad altri servizi, nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia. Contestualmente alla decisione di affidare all’Agenzia le competenze relative ai nuovi servizi, il Consiglio d’Ambito determina le condizioni e le modalità per l’esercizio delle relative funzioni amministrative e le quote di partecipazione limitatamente agli Enti Locali interessati.

Art. 5 – Informazione e pubblicità

1. Gli atti dell’Agenzia per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono pubblicati in via telematica sul sito informatico dell’Agenzia, salvi i casi in

cui, in base a disposizioni specifiche, sia prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
2. L'Agenzia assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.

TITOLO II - STRUTTURA E ORGANI

Art. 6 – Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2011:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio d'ambito;
 - c) i Consigli locali;
 - d) il Collegio dei revisori.
2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2011 ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta sostenute.

Art. 7 – Presidente

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 23/2011 il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli locali; può delegare la gestione dei rapporti con i Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.
2. Il Presidente in particolare:
 - a) rappresenta l'Agenzia in giudizio;
 - b) presiede il Consiglio d'ambito e ne sottoscrive i relativi processi verbali;
 - c) vigila sull'adempimento delle deliberazioni adottate, nonché sul rispetto del presente Statuto;
 - d) vigila sul buon funzionamento dell'Agenzia;
 - e) nomina il Collegio dei revisori.
3. Il Presidente convoca il Consiglio d'ambito per il regolare espletamento delle funzioni dell'Agenzia e quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o il Collegio dei revisori.
4. Il Presidente è rinnovato ogni cinque anni, al rinnovo del Consiglio d'ambito.
5. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia, decade anche dalla carica di Presidente dell'Agenzia e si procede a nuova nomina da parte del Consiglio d'ambito, previa nomina da parte del Consiglio locale del nuovo componente del Consiglio d'ambito nel seggio rimasto vacante. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli Amministratori locali delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, i quali cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.
6. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio d'ambito un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio d'ambito più giovane di età.

Art. 8 – Consiglio d'ambito

1. In applicazione della L.R. 23/2011, il Consiglio d'ambito è costituito da 9 componenti, nominati dai Consigli locali. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, ciascun Consiglio locale nomina un componente, scelto tra soggetti che ricoprono le cariche di Sindaci, Presidenti della Provincia, o Amministratori locali da loro delegati in via permanente. Il Consiglio d'ambito è rinnovato ogni cinque anni.
2. Qualora un componente del Consiglio d'ambito cessi dalla carica di Sindaco o di Presidente della

Provincia, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli Amministratori locali delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, i quali cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.

Art. 9 – Competenze del Consiglio d'ambito

1. Il Consiglio d'ambito svolge le funzioni di primo livello ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 23/2011. Al Consiglio d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali). In particolare, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 23/2011 provvede, sia per il servizio idrico integrato, sia per quello di gestione dei rifiuti:

- a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
- c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
- d) all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
- f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
- h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
- j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- k) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

2. Il Consiglio d'ambito inoltre delibera:

- a) le modifiche del presente Statuto alle condizioni previste dall'art. 3;
- b) l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione, previo parere di cui all'art. 12, comma 2, e del conto consuntivo;
- c) l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia;
- d) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'Agenzia;
- e) l'assunzione del Direttore, o l'attribuzione del suo incarico;
- f) l'adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni dell'Agenzia, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con soggetti titolari delle stesse funzioni in altre Regioni.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio d'ambito

1. Il Consiglio d'ambito si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Si riunisce altresì su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio d'ambito o del Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio d'ambito è convocato dal Presidente mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica con conferma di recapito all'indirizzo del destinatario o, in caso di temporaneo impedimento tecnico, con fax. La convocazione è di norma inviata con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Nei casi di

comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3 il Consiglio si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i 9 componenti.

5. Il Consiglio d'ambito è validamente costituito con la presenza di almeno 3 componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei votanti. Ogni componente ha a disposizione un voto.

6. Delle sedute del Consiglio d'ambito è redatto sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, ed è inviato agli Enti Locali mediante posta elettronica.

7. Le deliberazioni del Consiglio d'ambito sono pubblicate nel sito informatico dell'Agenzia, e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione salvo diversa disposizione indicata negli atti stessi.

Art. 11 – Consigli locali

1. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della Provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli Amministratori locali delegati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2011.

2. I Comuni costituiti in Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. n. 23/2011 con riferimento a tutti i Comuni associati.

3. I Consigli locali prendono atto del variare dei propri membri in relazione alle mutazioni delle cariche presso gli Enti locali, senza necessità di formali atti di rinnovo. Gli Amministratori locali delegati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2011 cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.

Art. 12 - Competenze dei Consigli locali

1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 23/2011. Provvedono, per entrambi i servizi, ai compiti previsti dall'art. 8 della L.R. n. 23/2011, in particolare:

a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;

b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

c) all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g) della L.R. n. 23/2011;

d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g) della L.R. n. 23/2011;

e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.

2. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio preventivo entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.

3. Il Consiglio locale, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. A tale fine il Consiglio locale adotta un apposito regolamento entro novanta giorni dall'insediamento.

4. Il Consiglio locale invia ai Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.

Art. 13 – Funzionamento dei Consigli locali

1. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
2. La regolamentazione del funzionamento del Consiglio, prevista dall'art. 8, comma 7, della L.R. n. 23/2011, è espressa con deliberazione del Consiglio locale. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza qualora previsti, possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 23/2011, il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale.
4. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio locale derivante dalla fusione di più Consigli esprime nel Consiglio d'ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso originariamente dai territori aggregati.
5. Le deliberazioni dei Consigli locali di cui all'art. 12, comma 1, lett. d) sono pubblicate nel sito informatico dell'Agenzia, e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione salvo diversa disposizione indicata negli atti stessi.

Art. 14 – Struttura amministrativa

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 23/2011, l'Agenzia è dotata di una struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del Direttore. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
2. L'Agenzia può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti Locali, messi a disposizione tramite convenzione.

Art. 15 - Direttore

1. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 23/2011 l'Agenzia ha un Direttore, di qualifica dirigenziale, assunto o incaricato con deliberazione del Consiglio d'Ambito.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e ad esso spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Autorità verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 23/2011 o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare:
 - a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'ambito e ai Consigli locali;
 - b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
 - g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 - h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai Consigli locali, redatto secondo i principi di trasparenza e leggibilità, e strutturato

mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo leggibile ai cittadini.

3. L'incarico di Direttore può essere revocato con deliberazione del Consiglio d'ambito nel rispetto della normativa in materia di revoca degli incarichi dirigenziali.

4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio d'ambito individua un altro soggetto incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso Direttore che individua il proprio sostituto

Art. 16 – Collegio dei revisori

1. Il Presidente, su proposta del Consiglio d'Ambito, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri, scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto all'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 17 – Incompatibilità

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio d'ambito e del Collegio dei revisori non devono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali di competenza dell'Agenzia, e non devono prestare a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore dei gestori dei servizi. Il divieto si applica anche nel caso in cui tali attività sono state svolte nei tre anni precedenti la nomina negli organi dell'Agenzia.

2. L'incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dal Consiglio d'ambito. A tale fine il Consiglio contesta la causa di incompatibilità all'interessato, il quale ha 5 giorni di tempo per formulare osservazioni, decorsi i quali il Consiglio delibera in merito alla decadenza.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI E FINALI

Art. 18 - Gestione finanziaria e contabile

1. La gestione dell'Ente persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio, e si uniforma ai principi e alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del bilancio degli Enti Locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come stabiliti dal D.Lgs n. 267/2000.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Servizio di Tesoreria è affidato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del D.Lgs n. 267/2000. L'Agenzia può servirsi del servizio di tesoreria affidato dalla Regione o da un Ente Locale del territorio regionale qualora ciò sia previsto dal bando di gara e dal contratto di servizio.

4. I beni dell'Agenzia sono inventariati secondo norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 19 – Finanziamento dell'Agenzia

1. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ovvero del costo del servizio nei Comuni dove è ancora attiva la tassa dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa statale e del limite di costo di funzionamento fissato dalla Regione ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) della L.R. n. 23/2011.

2. Per gli eventuali costi dell’Agenzia che non trovano copertura secondo le modalità di cui al comma precedente, gli Enti Locali provvedono attraverso trasferimenti in misura proporzionale alle quote di contribuzione previste per la copertura del costo di funzionamento dei servizi aggiuntivi da loro richiesti, previa deliberazione del Consiglio d’ambito.

3. Le modalità di versamento delle quote di finanziamento o di altre somme a qualunque titolo dovute all’Agenzia dai gestori e/o dagli Enti Locali sono definite con uno o più regolamenti. Tali regolamenti devono prevedere la possibilità per l’Agenzia di applicare interessi moratori e di irrogare penali a fronte di ritardati pagamenti.

4. Al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell’assestamento di bilancio degli Enti locali nei termini previsti dalla legge, l’Agenzia provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo.

Art. 20 – Programmazione e bilancio

1. Ai sensi della L.R. n. 23/2011 l’Agenzia redige annualmente la Relazione previsionale e programmatica contenente le linee di indirizzo gestionale e il bilancio di previsione per la gestione delle attività, ai quali possono essere apportate variazioni con deliberazione del Consiglio d’ambito.

2. I documenti di cui al comma 1 sono approvati entro termini compatibili con le scadenze che gli Enti Locali devono osservare in base al proprio ordinamento finanziario e contabile.

3. I documenti di bilancio annuale di previsione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Agenzia.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Agenzia è costituito da:

- a) beni immobili e mobili trasferiti all’Agenzia a seguito della liquidazione delle Autorità di cui alla L.R. n. 10/2008;
- b) beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- c) ogni diritto che venga acquisito dall’Agenzia o a questo devoluto.

Art. 22 - Attività contrattuale

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’esecuzione di opere, lavori o servizi, l’acquisizione di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e gli altri contratti che l’Agenzia pone in essere nell’ambito della propria capacità negoziale, sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.

2. L’Agenzia approva un regolamento, che in particolare disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture in economia per gli aspetti che la normativa statale riserva all’autonomia regolamentare delle stazioni appaltanti.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione la L.R. n. 23/2011 e le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000.